

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – DPR	Data: 31/03/1992	Pag. 1 di 4
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza					

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

(G.U. Serie Generale n. 76 del 31 marzo 1992)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992; Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e); Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le prioritari' degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio anestesiologicalo anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale; Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41; Visto il documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 12 febbraio 1992; Ritenuto che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria; Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sara' determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria. Art. 1. Il livello assistenziale di emergenza sanitaria 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformita' in tutto il territorio nazionale e' costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2. Il sistema di emergenza sanitaria 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attivita' di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su: a) il sistema di allarme sanitario; b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

Fonte: sito della Ministero Salute Data 20/10/08

Questo non è un documento ufficiale: solo il testo pubblicato sulla G.U. o sul B.U.R. è autentico. Si pubblica questa pagina solo a scopo informativo non garantendo che il presente documento sia privo di errori.

		Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – DPR	Data: 31/03/1992	Pag. 2 di 4
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza					



Art. 3. Il sistema di allarme sanitario 1. Il sistema di allarme sanitario e' assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento. 2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio. 3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118". 4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali operative, e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse. 5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2. 6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4. Competenze e responsabilita' nelle centrali operative 1. La responsabilita' medico-organizzativa della centrale operativa e' attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza. 2. La centrale operativa e' attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonche' di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilita' operativa e' affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5. Disciplina delle attivita' 1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attivita' svolte e i soggetti interessati. 2. L'attivita' di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni. 3. Ai fini dell'attivita' di cui al precedente comma, le regioni e le province

Fonte: sito della Ministero Salute Data 20/10/08

Questo non è un documento ufficiale: solo il testo pubblicato sulla G.U. o sul B.U.R. è autentico. Si pubblica questa pagina solo a scopo informativo non garantendo che il presente documento sia privo di errori.

	 REGIONE LAZIO	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – DPR	Data: 31/03/1992	Pag. 3 di 4
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza					

autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanita'.

Art. 6. Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura: a) il servizio di pronto soccorso; b) il dipartimento di emergenza. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7. Le funzioni di pronto soccorso 1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialita' di cui e' dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonche' garantire il trasporto protetto. 2. La responsabilita' delle attivita' del pronto soccorso e il collegamento con le specialita' di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.



Art. 8. Le funzioni del dipartimento di emergenza 1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche: a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici; b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria. 2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere. 3. La responsabilita' delle attivita' del dipartimento e il coordinamento con le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9. Le funzioni regionali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanita', in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso. 2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalita' di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilita' di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unita' operative.

Art. 10. Prestazioni del personale infermieristico 1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puo' essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonche' a svolgere le altre attivita' e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Fonte: sito della Ministero Salute Data 20/10/08

Questo non è un documento ufficiale: solo il testo pubblicato sulla G.U. o sul B.U.R. è autentico. Si pubblica questa pagina solo a scopo informativo non garantendo che il presente documento sia privo di errori.

	 REGIONE LAZIO	Documento Informativo	ARES - Acovies – Normativa – DPR	Data: 31/03/1992	Pag. 4 di 4
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza					

Art. 11. Onere del trasporto di emergenza 1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto e' disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

Art. 12. Attuazione All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome. 2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come prioritari agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992). (G.U. Serie Generale n. 86 del 11 aprile 1992)

Al settimo capoverso delle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 4, prima colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale, dove è riportata la data della Conferenza Stato-regioni, in luogo di: " 7 febbraio 1992", si legga: " 13 febbraio 1992". All'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, pubblicato alla pag. 6, prima colonna, della già citata Gazzetta Ufficiale, dove è riportata la data del parere tecnico del Consiglio superiore di sanità, in luogo di: "12 febbraio 1991", si legga: "12 febbraio 1992".

Fonte: sito della Ministero Salute Data 20/10/08

Questo non è un documento ufficiale: solo il testo pubblicato sulla G.U. o sul B.U.R. è autentico. Si pubblica questa pagina solo a scopo informativo non garantendo che il presente documento sia privo di errori.